


COMUNE DI CORREGGIO

scala 1:5.000



COMUNE DI CORREGGIO

PIANO REGOLATORE GENERALE

predisposto in forma associata

tra i Comuni di Correggio
San Martino in Rio
Rio Saliceto

**ESTRATTO NORME P.R.G.:
Articolo 107: Zone G.1 - Servizi di base**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 321 DEL 31/10/2000

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 68 del 27 aprile 2001
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 11 del 14 febbraio 2002
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 88 del 28 giugno 2002
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 128 del 27 settembre 2002
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 151 del 25 ottobre 2002
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 8 del 31 gennaio 2003
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 106 del 30 giugno 2003
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 7 del 30 gennaio 2004
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 49 del 27 febbraio 2004
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 63 del 29 marzo 2004
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 82 del 27 aprile 2004
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 14 del 28 gennaio 2005
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 15 del 28 gennaio 2005
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 86 del 27 maggio 2005
Testo aggiornato alla Var. art. 14 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di G. P. n. 297 del 4 ottobre 2005
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 64 del 28 aprile 2006
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 100 del 30 giugno 2006
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 102 del 30 giugno 2006
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 104 del 30 giugno 2006
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 105 del 30 giugno 2006
Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 110 del 31 luglio 2006
Testo aggiornato alla Var. art. 14 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di G. P. n. 278 del 5 settembre 2006

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 137 del 29 settembre 2006

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 138 del 29 settembre 2006

Testo aggiornato alla Var. art. 14 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di G. P. n. 308 del 10 ottobre 2006

Testo aggiornato alla Var. art. 14 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di G. P. n. 328 del 24 ottobre 2006

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 152 del 27 ottobre 2006

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 10 del 26 gennaio 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 60 del 4 maggio 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 86 del 29 giugno 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 96 del 30 luglio 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 114 del 27 settembre 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 133 del 26 ottobre 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 145 del 30 novembre 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 146 del 30 novembre 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 162 del 21 dicembre 2007

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 43 del 28 marzo 2008

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 93 del 01 agosto 2008

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 111 del 26 settembre 2008

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 112 del 26 settembre 2008

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 147 del 28 novembre 2008

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C. C. n. 19 del 06 marzo 2009

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 71 e 72 del 28 maggio 2010

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 136 del 26 novembre 2010

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 57 del 30 maggio 2011

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 84 del 30 settembre 2011

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 102 del 24 ottobre 2011

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 88 del 27 luglio 2012

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 97 del 14 settembre 2012

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 91 del 26 luglio 2013

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 125 del 29 novembre 2013

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 40 del 29 aprile 2016

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 88 del 28 ottobre 2016

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 96 del 30 novembre 2016

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazioni di C. C. n. 107 del 20 dicembre 2016

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s.m. Approvata con Deliberazione di C.C. n. 47 del 25 maggio 2018

Testo aggiornato alla Var. art. 15 L. R. 47/78 e s.m. Approvata con Deliberazione di C.C. n. 54 del 29 giugno 2018

Testo aggiornato alla Var. art. 3 L. R. 46/1988 e s. m. Approvata con Deliberazione di C.C. n. 66 del 27 luglio 2018

Testo aggiornato alle Var. art. 15 L.R. 47/78 e s. m. Approvate con Deliberazione di C.C. n. 80 e 81 del 28 settembre 2018

Testo aggiornato alla Var. art.15 L.R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C.C. n. 52 e 53 del 26 luglio 2019

Testo aggiornato alla Deliberazione di C.C. n.61 del 27 settembre 2019 di approvazione della nuova disciplina del contributo di costruzione in recepimento della DAL 186/2018

Testo aggiornato alla Var. art.15 L.R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C.C. n. 20 del 24 aprile 2020

Testo aggiornato alla Var. art.15 L.R. 47/78 e s. m. Approvata con Deliberazione di C.C. n. 60 del 28 maggio 2021

Assessore all'Urbanistica : Dario Ibattici

Sindaco : Claudio Ferrari

progettisti PRG : arch. Gianfranco Franz - Francesca Leder- Corrado Marino

Ufficio di Piano - Comune di Correggio

Arch. Paolo Gandolfi

Ing. Fausto Armani

Dr. Urb. Attilio Palladino

Ufficio Tecnico Associato dei Comuni del Comprensorio di Correggio

Arch. Gianluca Marani

Geom. Gloria Campolongo

Correggio, li

31 luglio 2006

di apposite convenzioni con i proprietari che consentano di assicurare il pubblico transito e la pubblica fruizione sulla intera rete dei percorsi.

La convenzione fisserà congrue indennità per il privato la cui proprietà risulti interessata dal percorso."

Lungo i sentieri è ammessa la creazione di spazi di sosta con le relative attrezzature (panchine, tavoli per pic-nic, contenitori per rifiuti, attrezzature per griglie, ecc.), che dovranno essere tuttavia amovibili e realizzate con materiali idonei ed efficacemente integrate nei caratteri dell'ambiente e del paesaggio.

A tale scopo, lungo i tracciati esterni ai perimetri dei centri abitati e relative previsioni di P.R.G., nonché, ovunque possibile, lungo i tratti in diretta contiguità ad aree industriali, sono stabilite fasce di rispetto di ml. 10 per lato entro le quali non è consentita l'edificazione e potranno essere attivate procedure di esproprio per la realizzazione delle attrezzature di cui al comma precedente o la piantumazione di essenze arboree con funzioni di schermatura e di arredo.

All'esterno dei centri abitati, per i fabbricati esistenti collocati in adiacenza ai sentieri e ai percorsi escursionistici, o comunque entro un raggio di 200 mt. da questi, sono ammessi gli interventi di cui all'articolato normativo delle zone omogenee E, con riferimento alla categoria di intervento prevista per il singolo edificio, per attività connesse con la fruizione pedonale/ciclabile dell'itinerario (punti di ristoro, attività agrituristiche, punti vendita di prodotti tipici del luogo, ecc.),.

Nella attuazione dei tracciati esterni al centro abitato, unitamente alle loro pertinenze, attrezzature e fasce arboree di rispetto, si avrà particolare cura ed attenzione all'esercizio dell'attività agricola nelle sue varie forme.

Art. 106 - Zone G - servizi e attrezzature di base

Sono classificate zone territoriali di tipo G le aree necessarie al soddisfacimento degli standards a livello di quartiere o di complesso insediativo per gli insediamenti esistenti e per i nuovi insediamenti previsti dal P.R.G.

Ai fini della presente disciplina dell'uso del suolo, queste zone si articolano in :

servizi di base;

verde pubblico attrezzato;

con riferimento alle apposite indicazioni grafiche riportate sulle tavole del P.R.G. e in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Trattandosi di zone destinate a servizio sono sempre ammesse le strutture tecnologiche e impianti a fonti rinnovabili (UdT g3 bis) ad esclusione degli impianti di produzione di biogas.

Art. 107 - Zone G.1 - servizi di base

1. Le zone territoriali omogenee G.1 sono destinate alla conservazione, qualificazione e alla realizzazione dei servizi a scala di quartiere o di frazione, in stretta connessione con la funzione residenziale (UdT: b.4.1 – b.4.4 – b.4.6 – b.4.9).

2. Appartengono a tale categoria di attrezzature:

- i servizi scolastici fino all'obbligo compreso (nido, materna, elementare e media inferiore) corrispondenti allo standard previsto dalla L.R. 47/78 e successive modificazioni, contrassegnati dalle lettere a-b-c;

attrezzature di interesse comune a scala di quartiere o di frazione quali:

- servizi religiosi (lettera f)
- servizi culturali (lettera d)
- servizi sociali (lettera e)
- servizi assistenziali, attrezzature partecipative, amministrative, associative, ricreative, ovvero altri locali di uso o di interesse pubblico.

3. Nelle zone per servizi di base il P.R.G. si attua per intervento diretto

4. Ai fini di una più organica ed integrata valorizzazione funzionale dei servizi di base, è ammesso l'insediamento complementare di pubblici esercizi (intesi come bar/tavola fredda), compatibilmente con i caratteri funzionali delle singole attrezzature ed in conformità con le prescrizioni derivanti dai rispettivi Piani comunali di settore.

5. La realizzazione e la gestione di tali attrezzature spettano al Comune, ovvero ad altri Enti per le opere di loro competenza, o a soggetti privati proprietari dell'area o individuati dal Comune, con concessione a questi ultimi dell'area in diritto di superficie o con trasferimento in proprietà con apposita convenzione solo ove l'area non sia pervenuta al comune a mezzo di esproprio forzoso.

6. Gli interventi nelle zone per servizi di base sono soggette alla applicazione dei seguenti parametri:

Uf - indice di utilizzazione fondiaria : 0,65 mq/mq.

Parcheggi di pertinenza : 25 mq/100 mq Su

Parcheggi pubblici : secondo quanto previsto all'art. 104 in funzione degli usi previsti.

H - altezza massima : ml. 15, ad eccezione delle attrezzature religiose;

VL - indice di visuale libera : 0,5.

7. Nell'ambito di queste zone, sulla base di specifica delibera del Consiglio comunale, sarà possibile operare modificazioni all'interno delle destinazioni d'uso previste al presente articolo, anche derogando dalle previsioni grafiche del P.R.G., purchè siano comunque garantite, a livello di quartiere o di frazione, le dotazioni minime inderogabili di standards urbanistici di cui all'Art. 46 della L.R. 47/78 e successive modificazioni.

Art. 108 - Zone G.2 - verde pubblico attrezzato

1. Le zone destinate a verde pubblico attrezzato sono finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate o meno, parchi (UdT: b.4.1), radure (UdT: d.11 comma 5), attrezzature sportive, ricreative e culturali di uso pubblico (UdT: b.4.6 - b.4.7 – b.4.9), infrastrutture pedonali e ciclabili, (UdT: f.1.5), strutture di accumulo temporaneo delle acque meteoriche finalizzate alla mitigazione dell'impatto generato da precipitazioni

SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO E DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO

Sistema dei crinali e sistema collinare (art. 37)

Crinale

Collina

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua (art. 40)

a. Zone di tutela assoluta

b. Zona di tutela ordinaria

c. Zone di tutela delle golene del Po

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 41)

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (art. 82)

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42)

Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (art. 43)

dossi di pianura

Zone di tutela naturalistica (art. 44)

Zone di tutela agronaturalistica (art. 45)

TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 47)

a. Complessi archeologici

b1. Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

b2. Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti

Acquedotto romano

Via Emilia e strade romane oblique

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 48)

Zone di tutela della struttura centuriata

Elementi della centuriazione

Centri e nuclei storici (art. 49)

Toponimo

Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50)

Viabilità storica (art. 51)

Sistema delle bonifiche storiche (art. 53)

Viabilità panoramica (art. 55)

AREE PROTETTE

Sistema provinciale delle Aree Protette (art. 88)

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

Riserve Naturali regionali

STRUMENTI ATTUATIVI

Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio (art. 101)

Confini comunali



PTCP 2019

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESTRATTO NORME P.T.C.P.:

Articolo 42:

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Giorgio Zanni

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Anna Campeol

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott.Urb. Renzo Pavignani

Variante Accordo di Programma: *Approvato con D.P della Regione Emilia-Romagna n.52 del 24/04/2019*

Variante Specifica: *Approvata dal Consiglio Provinciale con atto n.25 del 21/09/2018*

Variante Generale: *Approvata dal Consiglio Provinciale con atto n.124 del 17/06/2010*

Variante Generale: *Adottata dal Consiglio Provinciale con atto n.92 del 06/11/2008*

Norme di Attuazione

NA

- d) nuove opere di captazione o derivazione di acque superficiali e sotterranee a qualsiasi scopo, ad eccezione di piccoli impianti di autoproduzione o, comunque, delle opere di alimentazione dei centri immediatamente limitrofi;
- e) discariche;
- f) nuovi grandi linee di trasporto dell'energia.

5. **P** Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 17/1991. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

6. **D** Comuni, ai sensi della L.R. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo, provvedono a specificare l'individuazione e la disciplina delle aree in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e interventi ammessi in quanto compatibili con il miglioramento del regime idraulico e coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 5 (Rete ecologica polivalente di livello provinciale).

Articolo 42. Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (ex art. 13)

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate graficamente nella tav. P5a, sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.

2. Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni. In dette zone, oltre a quanto stabilito nel presente comma, si applicano le prescrizioni dei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e le direttive di cui ai successivi commi 8, 9 ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".

3. **P** Nelle zone di cui al precedente primo comma, solo gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono effettuare previsioni in ordine a:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia

Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, qualora gli edifici esistenti non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

4. **P** La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

5. **P** Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle zone di cui al primo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. **P** Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, fermo restando quanto specificato nei precedenti commi, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui all'art. 6, comma 4;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme (19 novembre 2008) per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 16 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- f) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere di cui alle lettere d), e) ed f), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c), non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.

7. P Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al primo comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi:

- a) gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);
- b) gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti norme (19 novembre 2008) sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP;
- c) gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;
- d) le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti norme.

La realizzazione delle previsioni di cui alla precedente lettera d), in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

8. D Nelle zone di cui al presente articolo, come perimetrata nella tav. P5a, possono essere individuate da parte degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, di norma in sede di variante generale, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, diverse da quelle del quarto comma, oltre alle aree di cui al settimo comma, in conformità alle altre disposizioni del presente Piano ed ove siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: